COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

ORDINANZA SINDACALE N. 49 del 21/09/2022

OGGETTO : ORDINANZA SINDACALE EX ART. 50 DEL D.LGS. 267/00 PER INCONVENIENTI IGIENICO-SANITARI PER PRESENZA ALLEVAMENTO OVINO ED EX ART.192 DEL D.LGS 152/2006, PER RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DI IMMOBILI UBICATI IN CASCINA, LOC. RIPOLI VIA SANTA LUCIA.

IL S I N D A C O

Premesso che:

- a motivo di presunti e attuali inconvenienti igienico-causati derivanti dalla presenza di ovile ubicato in Cascina, Loc. Ripoli, via Santa Lucia, è stato ritenuto opportuno richiedere in data 25/03/2022 con prot. 10637 all'Azienda USL Nord Ovest Dipartimento di Prevenzione, aggiornamenti rispetto a quanto risultante agli atti del Servizio Ambiente, con riferimento alla pratica ES 43/2013 collegata a segnalazione pervenuta in data 20/06/2013 prot. 14163, per la quale era già stata coinvolta l'Azienda USL 5 di Pisa – UF ISPAN e UF – SPV per le opportune verifiche;
- la suddetta nota è stata inviata con prot. n. 11421 del 01/04/2022 dal Servizio Ambiente anche al Comando Polizia Municipale, al Servizio Edilizia Privata e al SUAP del Comune di Cascina per le rispettive verifiche di competenza;
- con nota prot. 11174 del 31/03/2022 l'Azienda USL Toscana Nord Ovest – Dipartimento di Prevenzione UF SA-SPV ha comunicato che l'allevamento è registrato presso l'Azienda stessa con il cod. ministeriale IT 008PI475 e che lo stesso è sotto controllo del Servizio Veterinario, secondo le modalità e le periodicità previste dalla normativa. Lo stesso è stato sottoposto a sopralluogo in data 24/02/2022, a seguito di esposto legato alla presenza di insetti, dal quale è emerso che non sono state riscontrate criticità legate agli insetti stessi anche per la stagionalità e che l'allevamento è dotato di lettiera permanente e che nella concimaia era presente una piccola quantità di letame maturo. Rimanda agli organi di vigilanza per la destinazione d'uso dei fabbricati;
- con note e-mail del 14/04/2022 la Polizia Municipale ha comunicato che:
    - nel corso del sopralluogo effettuato in data 08/04/2022 è emersa l'assenza di materiale contenente amianto, sia sul tetto della struttura adibita a ovile che su quello della struttura adibita a fienile;
    - la proprietà del terreno e degli immobili adibiti a ovile e fienile risulta intestata a [OMISSIS...] nato a [OMISSIS...] e residente in [OMISSIS...] ;
    - il gestore dell'attività di allevamento ovini e caprini risulta essere [OMISSIS...] , nato a [OMISSIS...] e residente in [OMISSIS...] , iscritto alla C.C.I.A.A. [OMISSIS...] nella sezione speciale piccolo imprenditore coltivatore diretto partita IVA [OMISSIS...] , con sede nel Comune di [OMISSIS...] ;
- in data 05/05/2022 è stato effettuato, da parte di personale della Macrostruttura Vigilanza congiuntamente con personale del Servizio Ambiente, un sopralluogo ambientale ed edilizio presso i terreni identificati al Catasto Terreni al Foglio 1 Particelle 823 e 130 e presso gli immobili identificati al Catasto Fabbricati al Foglio 1 Particella 1059, nel quale veniva riscontrato, in particolare che:
    - relativamente alla particella 823 come da documentazione fotografica, allegata al verbale, sono presenti lungo la parte est diversi cumuli di sfalci e potature e a SE un deposito di stallatico;
    - sul margine ovest della particella 130 vi è la presenza di alcune lastre presumibilmente in MCA;
    - relativamente all'area dei fabbricati che insistono sulla particella 1059 non sono state riscontrate maleodoranze. È stata invece evidenziata la presenza di un minimo quantitativo di mosche;
    - all'interno del fabbricato adibito ad ovile vi era la presenza di pecore.
- con pec prot. n. 16323 del 11/05/2022 e n. 17577 del 19/05/2022 è stato trasmesso al Dipartimento ARPAT di Pisa e all'Azienda USL Toscana Nord Ovest Dip. Prevenzione – UF Igiene Urbana e Nutrizione e UF Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare il suddetto verbale e la relativa documentazione fotografica per gli eventuali adempimenti di competenza;

- con nota prot. 17418 del 18/05/2022 l'Azienda USL Toscana Nord Ovest – Dipartimento di Prevenzione UF IPN Igiene Urbana e Nutrizione, a seguito di sopralluogo, ha comunicato quanto segue:
    - nel terreno adiacente ad abitazione è presente un allevamento ovino e diversi manufatti in cattivo stato di conservazione;
    - viene confermata sui terreni prossimi all'ovile, la presenza di diversi cumuli di sfalcio e altro materiale non identificato, di volume apparentemente non compatibile con l'entità dell'allevamento;
    - sui terreni limitrofi risultano abbandonate lastre presumibilmente di materiale contenente amianto;
    - non vengono rilevate maleodoranze, mentre viene riscontrata la presenza di numerose mosche nelle pertinenze delle abitazioni;
    - viene rinviato ad ARPAT per eventuali adempimenti inerenti la presenza e la gestione dei rifiuti;

  richiedendo l'emissione da parte del Comune di Cascina di atto impositivo finalizzato a:
    - il corretto smaltimento dei rifiuti presenti sui terreni in relazione alle loro caratteristiche;
    - la messa in opera di opportuni interventi sulla gestione dell'allevamento che comportino l'eliminazione delle fonti di infestazione (in particolare di mosche) per le abitazioni circostanti;
- in riferimento alla suddetta nota USL prot. 17418/2022, con mail del 30/05/2022 il Servizio Ambiente ha richiesto il supporto delle UF dell'Azienda USL e di ARPAT per la predisposizione degli atti di competenza da adottare nei confronti del titolare dell'attività in oggetto;
- con mail del 01/06/2022 ARPAT, non ritenendo sussistere aspetti di propria competenza, rimanda a:
    - l'Azienda USL per la *rimozione in sicurezza delle lastre di cemento-amianto e la diffusione di insetti*, che viene ritenuta risolvibile *con una corretta gestione della concimaia*;
    - al Comune di Cascina per l'indicazione delle prescrizioni funzionali alla gestione delle cataste di lettiere, probabilmente contaminate da deiezioni;

Preso atto degli inconvenienti igienico-sanitari causati dalla presenza dell'ovile ubicato a Cascina (PI) in Loc. Ripoli via Santa Lucia, con nota prot. 19662 del 08/06/2022 è stato avviato, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., nei confronti del sig. [OMISSIS...] , in qualità di gestore dell'allevamento in oggetto, il procedimento per l'esecuzione, in particolare, dei seguenti interventi:

1. entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata via pec: rimozione dei *cumuli di sfalcio e altro materiale non identificato di volume apparentemente non compatibile con l'entità dell'allevamento e contestuale* trasmissione al Comune di Cascina di una relazione attestante lo stato effettivo dell'area, a firma di tecnico abilitato all'esercizio della professione;

2. entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata via pec: per la presenza di fonti di infestazione/mosche, trasmissione al Comune di Cascina di una relazione, a firma di tecnico abilitato all'esercizio della professione, con valenza di piano di gestione dell'allevamento ovino con particolare riferimento alle *cataste di lettiere probabilmente contaminate da deiezioni*;

3. entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata via pec: per la rimozione di lastre presumibilmente di materiale contenente amianto abbandonate sui terreni limitrofi, trasmissione all'Azienda Usl Toscana Nord Ovest – Dipartimento di Prevenzione - UF Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e al Comune di cascina del Piano di lavoro di cui all'art. 256 del D. Lgs n. 81/2008, tenendo presente che i lavori di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del D. Lgs n.. 152/2006 ed, entro ulteriori 30 giorni dal ricevimento del parere USL, trasmissione di tutta la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento del materiale contenente amianto (MCA);

Preso atto altresì che la suddetta comunicazione di avvio di procedimento è stata inviata, per conoscenza, anche al Sig. [OMISSIS...] (tramite raccomandata a/r ricevuta il 14/06/2022), proprietario dei terreni e degli immobili riconducibili all'ovile in oggetto e all'ARPAT Dipartimento di Pisa, all'Azienda USL Toscana Nord Ovest Dipartimento di Prevenzione

(UF Igiene Pubblica e Nutrizione, UF Igiene Urbana, UF Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica veterinaria, UF Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro), oltre che ai competenti uffici di questa Amministrazione;

Rilevato che, con nota prot. 21322 del 22/06/2022, il Sig. [OMISSIS...] ha comunicato, in particolare, che:

- i rifiuti contenenti amianto non sono sulla particella 130 ma sulla scarpata dell'argine di proprietà demaniale;
- la concimaia dell'ovile è utilizzata da tempo in modo parziale;
- nel periodo primaverile/estivo l'organico derivante dalla lettiera permanente è depositato su parte della particella 823;
- il rapporto organico/sfalci è di 1 a 10;
- il terreno è costituito da argilla plastica;
- l'analisi del compost è esente da salmonelle;
- il compost è utilizzato per esigenze aziendali;
- la rimozione degli sfalci richiesta nell'avvio al Sig. [OMISSIS...] deve invece essere richiesta allo stesso [OMISSIS...] , in quanto proprietario e responsabile dell'intervento;
- nel periodo estivo nelle aree interessate dall'ovile viene praticata con presidi la lotta contro le mosche;

sottolineando che, a suo parere, tutto *concorre alla risoluzione del problema, nel rispetto dell'ambiente* e che lo scarico degli sfalci e dell'organico sarebbe rimasto sospeso fino a nostra risposta;

Rilevato che

- non risulta pervenuta a questa Amministrazione Comunale la documentazione tecnica richiesta al Sig. [OMISSIS...] con la suddetta comunicazione di avvio di procedimento prot. n. 19662 del 08/06/2022;
- sono pervenute ulteriori segnalazioni per le medesime problematiche igienico-sanitarie da parte degli abitanti dell'area prossima all'ovile in oggetto;
- all'incontro richiesto alla Responsabile del Procedimento in oggetto, Arch. Simona Paperini, dall'Avvocato [OMISSIS...] (messaggio di posta elettronica del 13/07/2022), per conto del suo assistito [OMISSIS...] , al fine di confrontarsi sulla posizione dello stesso, previsto in modalità telematica per il 22/07/2022 lo stesso Avvocato sarebbe stato impossibilitato a presentarsi, come confermato da successivi contatti intercorsi, cui non sono seguite ulteriori Sue disponibilità;
- in data 25/08/2022 si è svolto un ulteriore sopralluogo nell'area in oggetto per una verifica dello stato dei luoghi, con riferimento alla citata comunicazione di avvio del procedimento, a cui ha partecipato personale della Polizia Municipale e del Servizio Ambiente, nel corso del quale, in presenza del proprietario, è stato accertato, in particolare, che:
    - la situazione è rimasta pressoché immutata rispetto al precedente sopralluogo del 05.05.2022;
    - l'allevamento ovino interessa diversi manufatti in cattivo stato di conservazione. L'ovile è collocato all'interno di un manufatto caratterizzato da infissi usurati e privi di sistemi di protezione volti ad evitare il passaggio di insetti;
    - all'interno dello stesso ovile si nota ancora la presenza della catasta di lettiera contaminata dalle deiezioni degli ovini;
    - nel terreno di cui alla citata particella 823, sono ancora presenti sfalci e potature miste a stallatico, peraltro in quantità maggiore rispetto al precedente sopralluogo; quantità che nel loro complesso non risulterebbero compatibili con l'allevamento ovino;
    - le lastre di eternit presenti sulla sponda dell'argine adiacente il terreno di proprietà [OMISSIS...] , da ulteriore controllo, sono risultate posizionate su area demaniale (Catasto terreni Foglio 1 Particella 128);

Preso atto delle ulteriori segnalazioni riguardanti le suddette problematiche igienico-sanitarie, pervenute a questa A.C. da parte degli abitanti dell'area prossima all'ovile in oggetto (pec prot. 30108 del 05/09/2022, pec del 17/09/2022, del 20/09/2022 e messaggio posta elettronica del 19/09/2022), con le quali, oltre ad informare sulla rilevante presenza di

mosche, vengono segnalate presunte irregolarità sulla gestione delle cataste di lettiere probabilmente contaminate da deiezioni e sul conseguente smaltimento dei rifiuti derivati nei terreni limitrofi all'abitato;

Considerato che ad oggi non risultano presentate le relazioni tecniche di cui ai punto 1 e 2 dell'avvio del procedimento e che, come da sopralluogo del 25/08/2022, non risultano essere stati rimossi i rifiuti presenti nei terreni prossimi all'ovile né eseguiti i necessari interventi funzionali a eliminare le fonti di infestazione per le abitazioni circostanti, come attestato dalle ultime segnalazioni pervenute che evidenziano una rilevante presenza di mosche all'interno delle medesime abitazioni, conseguente, senza alcun dubbio, alla non corretta gestione e pulizia degli spazi utilizzati per l'allevamento;

Considerato il perdurare della situazione di degrado ambientale ed i motivi di tutela della salute pubblica, ambientale, sanitaria e di pericolo di inquinamento;

Rilevata la necessità di procedere all'adozione di specifica ordinanza da adottare nei confronti sia del Sig. [OMISSIS...] , in qualità di soggetto gestore dell'allevamento in oggetto, che del Sig. [OMISSIS...] , in qualità di proprietario degli immobili adibiti a ovile e terreni connessi, per:

- la rimozione, avvio al recupero/smaltimento dei rifiuti presenti nei terreni prossimi all'ovile (sfalci e potature miste a stallatico) compreso il ripristino dello stato dei luoghi;
- l'adozione di tutti i necessari interventi funzionali all'eliminazione delle fonti di infestazione per le abitazioni (corretta gestione dell'allevamento con particolare riferimento alle cataste di lettiere probabilmente contaminate da deiezioni);

Rilevata la necessità di procedere, secondo i dispositivi di cui all'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.192 del D.Lgs 152/2006 con l'adozione di apposito provvedimento finalizzato ad eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e salute pubblica e privata;

Visti

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali " e ss.mm.ii.;
- la legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi " e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

ORDINA

- al sig. **[OMISSIS...]** nato a [OMISSIS...] , in qualità di gestore dell'allevamento di ovini ubicato in Loc. Ripoli via Santa Lucia, titolare dell'Impresa individuale di allevamento ovini, [OMISSIS...] , Part. IVA [OMISSIS...] ;
- al sig. **[OMISSIS...]** nato a [OMISSIS...] e residente in [OMISSIS...] , in qualità di proprietario del terreno e degli immobili adibiti a ovile e fienile, dichiaratosi nella nota prot. 21322/2022, responsabile dell'intervento di deposito/scarico, sulla particella 823, degli sfalci misti ad organico derivante dalla lettiera permanente;

a provvedere in solido, a propria cura e spese, all'esecuzione dei seguenti interventi:

1. **rimozione dei *cumuli di sfalci e potature miste ad altro materiale non identificato assimilabile a stallatico, di volume apparentemente non compatibile con l'entità dell'allevamento***

    a) **entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della presente**, trasmissione alla Macrostruttura 2/Servizio Ambiente del Comune di Cascina e al Dipartimento ARPAT di Pisa, di un Piano di intervento da sottoporre a parere preventivo da parte del suddetto Dipartimento, che illustri

compiutamente lo stato dei luoghi e descriva gli interventi necessari per la rimozione, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti, che, in linea di massima, dovrà essere così articolato:

- Smaltimento/recupero dei rifiuti - Individuazione della reale massa dei rifiuti abbandonati e delle relative tipologie presenti nell'area e definizione delle procedure relative allo smaltimento/recupero dei rifiuti in oggetto prevedendo di comunicare contestualmente al Servizio Ambiente e al Dipartimento ARPAT la data di avvio delle operazioni;
- Ripristino dello stato dei luoghi - Definizione delle operazioni da effettuare al termine della rimozione di tutti i rifiuti, tipo decorticazione superficiale del terreno e suo smaltimento;
- Verifica dell'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi - Descrizione delle modalità da attuare per la verifica dell'avvenuto ripristino dei luoghi e per la valutazione della compatibilità ambientale dei luoghi con l'attuale destinazione d'uso urbanistica della zona. In relazione all'esito della caratterizzazione dei rifiuti, ove venisse accertata la presenza di possibili contaminanti chimici, effettuare, dopo la decorticazione superficiale del terreno, un campionamento del fondo più un campionamento di background per la ricerca degli stessi parametri chimici individuati per la suddetta caratterizzazione;

b) **entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera di trasmissione contenente il suddetto parere del Dipartimento ARPAT di Pisa**, attuazione delle operazioni di rimozione, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti rinvenuti e al ripristino dello stato dei luoghi, secondo le prescrizioni impartite dallo stesso Dipartimento, tenendo conto che le operazioni dovranno essere effettuate nel rispetto della vigente normativa in materia, e trasmettendo entro i medesimi termini, contestualmente al Servizio Ambiente ed allo stesso Dipartimento:

- la comunicazione contenente la data di avvio delle operazioni di rimozione ed avvio al recupero e/o smaltimento dei rifiuti;
- la documentazione completa attestante l'avvenuto smaltimento e/o recupero dei rifiuti suddetti.

2. per la *presenza di fonti di infestazione/mosche*

a) **nell'immediato**, la messa in opera di tutti gli opportuni interventi riguardanti la gestione dell'allevamento, funzionali a eliminare con urgenza il disagio dei residenti delle abitazioni prossime all'allevamento, connesso agli inconvenienti igienico sanitari causati dalla presenza delle numerose mosche, consistenti, in particolare, nella rimozione e gestione, a norma di legge, del letame presente nella lettiera dell'ovile, trasmettendo alla Macrostruttura 2/ Servizio Ambiente apposita documentazione attestante l'esecuzione degli interventi;

b) **entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della presente,** trasmissione alla Macrostruttura 2/ Servizio Ambiente di apposita relazione, a firma di tecnico abilitato all'esercizio della professione, con valenza di Piano di gestione dell'allevamento ovino con particolare riferimento alla gestione (calendarizzazione degli interventi di pulizia, gestione lettiere, modalità operative, ecc).

AVVISA

che, decorsi inutilmente i termini indicati,

- con riferimento al P.to 1 del dispositivo, si provvederà d'ufficio e si procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, come sancito dell'art. 192, comma del D.Lgs. n. 152/2006, richiamando l'art. 255, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 che sancisce la pena dell'arresto fino ad un anno per colui che non ottemperi all'ordinanza del Sindaco;
- con riferimento al P.to 2 del dispositivo, verrà contestata la contravvenzione e applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7-bis del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., fatta salva ogni altra azione di legge;

COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

AVVERTE

che il presente provvedimento può essere impugnato ai sensi del D.Lgs 104/2010 (Codice Amministrativo) avanti al TAR Toscana entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente proccedimento, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

COMUNICA

- che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., è l'Arch. Sabina Testi, Responsabile del Servizio Ambiente;
- che il diritto di accesso agli atti è esercitabile presentando apposita richiesta secondo le modalità indicate sul sito istituzionale dell'Ente.

INCARICA

La Macrostruttura 6 Polizia Municipale, il Servizio Ambiente nonché gli Enti di controllo coinvolti, ciascuno per le proprie competenze, di provvedere alla verifica dell'esecuzione di quanto disposto con il presente atto e di assumere eventuali iniziative previste in caso di inadempienza secondo quanto indicato dalla presente normativa;

DISPONE

- la notifica del presente atto a:
  - il sig. **[OMISSIS...]** , titolare dell'impresa individuale omonima, con sede in [OMISSIS...] – PEC: [OMISSIS...]
  - il sig. **[OMISSIS...]** residente in [OMISSIS...]
- una volta notificato, la trasmissione per il seguito di competenza a:
  - Dipartimento Provinciale ARPAT di Pisa;
  - Azienda USL Toscana Nord Ovest – Dipartimento di prevenzione - UF Igiene Pubblica e Nutrizione, UF Igiene Urbana, UF Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica veterinaria e UF Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - Macrostruttura 6 Polizia Municipale del Comune di Cascina;
  - Macrostruttura 2 - Servizio Ambiente del Comune di Cascina.

Cascina, 21/09/2022

il Sindaco
Michelangelo Betti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.